

Camera dei Deputati

**Legislatura 16
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/15996
presentata da **SANTORI ANGELO** il **10/05/2012** nella seduta numero **630**

Stato iter : **CONCLUSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI , data delega
10/05/2012

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
CATANIA MARIO	MINISTRO, POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10/04/2012

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/10/2012
CONCLUSO IL 04/10/2012

TESTO ATTO**Atto Camera****Interrogazione a risposta scritta 4-15996**

presentata da

ANGELO SANTORI
giovedì 10 maggio 2012, seduta n.630

SANTORI. - *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.* - Per sapere - premesso che:

la legge n. 30 del 1991, concernente la «disciplina della riproduzione animale», attribuisce all'Associazione italiana allevatori (AIA) le attività di tenuta dei libri genealogici e di realizzazione dei controlli funzionali del bestiame iscritto a tali registri;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con segnalazione ai presidenti di Camera e Senato, ha auspicato una revisione della vigente normativa, con l'obiettivo di assicurare parità di condizioni di accesso al sistema, da parte di altre associazioni, come richiesto anche dalla commissione europea;

a seguito della entrata in vigore della legge n. 30 del 1991 al sistema degli allevatori, composto da 29 associazioni nazionali di razza o specie (ANA) e da oltre 90 associazioni provinciali o regionali allevatori (APA/ARA), è consentito di operare e di usufruire, in via esclusiva, per lo svolgimento delle attività attribuite dalla legge n. 30 del 1991, di appositi e finalizzati finanziamenti pubblici;

la Commissione europea nella comunicazione inerente gli «orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo forestale 2007/2013» prevede che l'intensità dell'aiuto pubblico per la realizzazione dei controlli funzionali del bestiame non possa eccedere il 70 per cento della spesa ammessa ed il 100 per cento della spesa relativa alla tenuta dei libri genealogici;

il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ogni anno assegna alle regioni e delle province autonome, in applicazione della legge n. 280 del 1999, del decreto legislativo n. 143 del 1997, del decreto legislativo n. 112 del 1998, i fondi per finanziamento dell'attività dei controlli funzionali; detti fondi sono assegnati alle associazioni allevatori (APA-ARA) con riferimento al numero dei capi assoggettati all'attività di controllo senza distinzione tra i soggetti detenuti da allevatori soci del sistema e soggetti detenuti da allevatori non soci APA/ARA/ANA/AIA;

come riportato nel «Programma dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne (controlli funzionali) svolti dalle Associazioni degli allevatori per ogni specie razza o tipo genetico anno 2011», predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le associazioni allevatori sono comunque tenute a garantire a favore di tutti gli allevatori richiedenti, anche se non soci, alle stesse condizioni, i servizi legati al libro genealogico ed ai controlli funzionali, nonché a fornire eventuali strumenti tecnici ed informatici necessari;

a seguito delle innovazioni normative e statutarie adottate dalle organizzazioni dal sistema allevatori, un numero crescente di imprese ha ritenuto di non confermare la propria adesione al sistema senza per questo rinunciare all'iscrizione nei libri genealogici del proprio bestiame;

numerose strutture del sistema AIA, nel fatturare agli allevatori non soci del sistema i costi delle attività di controllo funzionale dei capi iscritti ai libri genealogici, non tengono conto dell'ammontare

della contribuzione pubblica ricevuta anche in rapporto a tali soggetti e quindi fatturano l'intero costo delle attività svolte;

tale procedura non solo sembra creare, a beneficio delle strutture allevatori interessate, ingiustificati introiti finanziari ma anche ingiustificati aggravii economici per l'amministrazione e per i produttori interessati -:

quali iniziative si intendano assumere per dar corso alle ricordate sollecitazioni formulate dell'autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di liberalizzazione dei servizi;

quali iniziative di competenza si intendano assumere per verificare il corretto utilizzo delle disponibilità finanziarie messe a disposizione del sistema degli allevatori;

quali iniziative di competenza si intendano assumere per evitare il manifestarsi dei segnalati ingiustificati aggravii economici a danno dell'amministrazione e dei produttori interessati.(4-15996)

RISPOSTA ATTO**Atto Camera****Risposta scritta pubblicata giovedì 4 ottobre 2012****nell'allegato B della seduta n. 697****All'Interrogazione 4-15996 presentata da****ANGELO SANTORI**

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame vorrei, anzitutto, evidenziare che la materia del miglioramento genetico e della selezione animale, è disciplinata dalla legge n. 30 del 1991, così come modificata dalla legge n. 280 del 1999, e che tali disposizioni sono conformi alle direttive comunitarie vigenti che regolamentano la materia relativa agli animali riproduttori di razza pura delle diverse specie (nn. 2009/157/CE che ha abrogato n. 77/504/CEE, 90/427/CEE, 89/361/CEE 88/661/CEE relative rispettivamente a bovini e bufalini, equidi, ovini e caprini, suini) e alle relative decisioni applicative.

Tra queste ultime, la decisione n. 86/130/CEE (che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina) attribuisce agli Stati membri il riconoscimento degli organismi incaricati del controllo e della elaborazione e pubblicazione dei risultati.

In linea con tale disposizione, la citata legge 30 del 1991, all'articolo 3, comma 2, ha individuato per tale compito l'associazione italiana allevatori (aia) che lo esercita fin dagli anni '60 sulla base di un disciplinare approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1967 e modificato, da ultimo, con decreto ministeriale del 28 maggio 2010. Con tale provvedimento è stato esplicitamente previsto che «i controlli dell'attitudine produttiva, nonché gli strumenti tecnici e informatici necessari sono assicurati, alle stesse condizioni, a tutti gli allevatori richiedenti indipendentemente dalla circostanza che gli stessi risultino o meno associati all'organizzazione degli allevatori territorialmente competente».

L'attuale struttura organizzativa del sistema degli allevatori (caratterizzata da numerose articolazioni periferiche e centri di eccellenza tecnico-genetica, nonché provvista di una banca dati dei controlli funzionali, banche dati dei libri genealogici, 11 centri genetici, 1 laboratorio di genetica molecolare e, per il latte, 22 laboratori di analisi e 1 laboratorio di riferimento per gli standard analitici - LSL) non appare riproducibile, sotto il profilo tecnico, organizzativo ed economico, in altre organizzazioni/associazioni, soprattutto in prospettiva di una riduzione dei finanziamenti pubblici.

Peraltro, l'esigenza imprescindibile di garantire l'unicità e l'uniformità dell'attività di selezione e miglioramento genetico del bestiame su tutto il territorio nazionale, può essere assolta solo a condizione che sia prevista un'unica unità operativa, disciplinata da appositi regolamenti, non discriminatori nei confronti degli allevatori.

Per quanto riguarda l'adesione al sistema da parte degli allevatori vorrei evidenziare che il seppur lieve incremento del numero dei controlli funzionali (+0,1 per cento) e delle relative aziende (0,2 per cento) riscontrato nel 2011, anche a fronte della contrazione dei finanziamenti pubblici, ha sortito un sostanziale apprezzamento dei servizi resi agli allevatori italiani.

Pertanto, considerato il livello raggiunto dal nostro Paese nel settore del miglioramento genetico, soprattutto nei comparti bovino da latte e suino, non ritengo opportuno proporre, a livello nazionale e/o comunitario, alcun cambiamento sostanziale del quadro normativo.

Con riferimento ai costi delle attività di controllo, mi preme evidenziare che i servizi legati al libro

genealogico e ai controlli funzionali sono garantiti, da parte delle Associazioni allevatori, a tutti gli allevatori richiedenti (anche non soci) e alle stesse condizioni. Infatti la mia Amministrazione, nel Programma annuale dei controlli funzionali, include una specifica previsione atta a non generare disparità di trattamento, rispetto ai servizi resi.

Nel Programma relativo all'anno 2012, attualmente all'esame tecnico, è stato inoltre previsto uno specifico punto inerente la partecipazione finanziaria degli allevatori. In particolare, ai fini della massima trasparenza nei confronti dell'allevatore e della pubblica amministrazione, è stato previsto che le quote di compartecipazione al miglioramento genetico (mediamente pari al 20 per cento del costo) delle strutture di secondo grado (Aia/Ana) riguardo agli uffici periferici/Ara, e di questi verso gli allevatori soci e non soci, vengano pubblicate specificamente.

In ordine alla entità delle tariffe applicate dal sistema Aia vorrei chiarire che non sussiste disparità di trattamento tra allevatori associati al sistema e allevatori non soci, se non quella derivante dall'applicazione della normativa fiscale inerente l'Iva. Infatti, come previsto dall'articolo 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non sono assoggettate ad Iva le prestazioni di servizi effettuate da associazioni «in conformità alle finalità istituzionali ...nei confronti degli Associati». Pertanto, nei confronti degli allevatori non soci (obbligati dalla normativa fiscale al pagamento dell'Iva) non si ravvisa alcun pregiudizio ed aggravio economico avendo, essi, piena facoltà di detrarre l'imposta.

Gli allevatori non soci del sistema allevatori Aia quindi, hanno la possibilità di fruire dei servizi per i controlli funzionali anche in mancanza del pagamento di quote associative.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di verificare il corretto utilizzo delle disponibilità finanziarie messe a disposizione del sistema degli allevatori, vorrei far presente che la vigilanza sulle attività dell'Aia e delle Ana che gestiscono i libri genealogici è assicurata dal mio ministero che effettua verifiche secondo procedure prestabilite di audit (verifiche ispettive specifiche) e di controllo (di campo e in ufficio), in base a specifiche check-list, conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni.

Analoga vigilanza è assicurata da regioni e province autonome nei confronti delle Ara/uffici territoriali, sulla corretta esecuzione dei controlli funzionali e rispetto ai principi del relativo programma annuale dei controlli funzionali (Ccff). Le regioni, a fine esercizio, inviano alla mia amministrazione le informazioni di riepilogo sull'attività dei controlli funzionali effettuati, sulla rendicontazione delle spese sostenute e sui controlli di vigilanza eseguiti.

L'Associazione italiana allevatori, dal canto suo, svolge attività di «autocontrollo» tramite il proprio servizio ispettivo: nel corso del 2011 la percentuale di intervento ha riguardato il 6,5 per cento degli allevamenti che aderiscono ai controlli funzionali.

In ogni caso, gli elevati livelli di investimento pubblico annuo nelle attività di selezione e di miglioramento genetico del bestiame hanno già imposto un'approfondita revisione del sistema degli allevatori che interesserà l'anno in corso e il 2013.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Mario Catania.